



**Sportello Unico per le Attività Produttive**

Prot. n. 4485/2019

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59**  
**SOCIETA': F.B. Raffineria Alluminio – Impianto sito nel Comune di Fabrica di Roma Loc. Quartaccio snc.**

**IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.**

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160;
- Visto l'art. 4 del DPR 59/13 che stabilisce che le istanze relative all'autorizzazione unica ambientale e, allo stesso modo, le comunicazioni devono essere presentate presso i Suap territorialmente competenti che provvederanno a trasmetterle, in modalità telematica, all'Autorità Competente;
- Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, presentata al Suap del Comune di Fabrica di Roma in data 30/11/2018 (pratica telematica n. 01259460564-30112018-1857), acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 3/12/2018 con il n. 17266, dalla Società F.B. Raffineria Alluminio Srl, C.F. / P.I. 01259460564, con sede legale e sede operativa in Fabrica di Roma Loc. Quartaccio snc, per il rinnovo senza modifica della comunicazione di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo ( Art. 214 e 216 D.Lgs 152/06 );
- Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio delle procedure in materia da parte della Provincia di Viterbo a cui il SUAP del Comune di Fabrica di Roma ha trasmesso l'istanza di cui sopra in data 03/12/2018;
- Vista la determinazione dirigenziale R.U. 574 del 13/03/2019 con la quale la Provincia di Viterbo ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. del D.P.R. 59/13, a favore della Società F.B. Raffineria Alluminio Srl, C.F. / P.I. 01259460564, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico competente della compatibilità urbanistica dello stabilimento in oggetto, con l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni impartite nella stessa;
- Vista la perizia asseverata redatta dall' Arch. Gianluca Cerri, professionista incaricato dalla Società F.B. Raffineria Alluminio Srl, con la quale viene attestata la compatibilità urbanistica dello stabilimento in oggetto destinato a svolgere attività di recupero rifiuti, autodemolizione;
- Considerata l'opportunità di far constatare ciò in un formale atto da valere ad ogni conseguente effetto;
- Evidenziato che, ai sensi dell'art.7 comma 6 DPR 160/2010 il provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dal SUAP è ad ogni effetto titolo unico per l'autorizzazione richiesta;
- Atteso che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate e non esonera dall'osservanza di ogni altra norma applicabile in materia;
- Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. che regola le attività in procedura semplificata in materia di recupero e smaltimento rifiuti;
- Visto l'art. 216 del D.Lgs 152/06;
- Ritenuto pertanto dover dichiarare la chiusura del procedimento fatti salvi gli eventuali provvedimenti in via di autotutela per l'amministrazione ai sensi degli artt. 21-quinques e 21-nonies della L. 241/1990;
- Visto il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. che regola le attività in procedura semplificata in materia di recupero e smaltimento rifiuti;
- Visto l'art. 216 del D.Lgs 152/06;



**Sportello Unico per le Attività Produttive**

- Visto il DPR 13 marzo 2013 n. 59;
  - Visto il DPR 7 Settembre 2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive”
  - Visto l’art. 7, comma 2 del DPR 160/2010;
  - Visto il Decreto di nomina del Sindaco n. 2 del 06.03.2019 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del Settore II;
- Con il Presente provvedimento ,

**DICHIARA**

- di rilasciare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società F.B. Raffineria Alluminio Srl, C.F. / P.I. 01259460564, con sede legale e sede operativa in Fabrica di Roma Loc. Quartaccio snc, per la durata di **anni 15**, a decorrere dalla data del presente provvedimento, per gli scarichi di acque reflue industriali ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 152/06, su corpo idrico superficiale (conferimento in fognatura priva di impianto di depurazione finale), il trattamento rifiuti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06, presso l’impianto sito nel Comune di Fabrica di Roma, Loc. Quartaccio snc, destinato a svolgere attività di recupero rifiuti, autodemolizione nelle modalità operative e nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia di Viterbo con determinazione dirigenziale R.U. 574 del 13/03/2019, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente Autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte della Società, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale R.U. 574 del 13/03/2019 della Provincia di Viterbo, con l’avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all’impianto approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o a richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa. La società destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dalla Provincia di Viterbo e delle modalità esecutive stabilite dalla succitata determina dirigenziale R.U. 574 del 13/03/2019 che vengono fatte proprie e ricomprese in ogni loro parte.

Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché eventuali prescrizioni, o limiti espressi dagli Enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico-sanitaria, in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell’art. 7 comma 6 DPR 160/2010, il presente provvedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento dell’attività richiesta.

Al presente provvedimento si allega la determina dirigenziale R.U. 574 del 13/03/2018 della Provincia di Viterbo come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Avverso il presente provvedimento si potrà ricorrere in via amministrativa, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione del presente atto.



**COMUNE DI FABRICA DI ROMA**  
Provincia di Viterbo

**Settore II°**  
**UFFICIO TECNICO**

**Sportello Unico per le Attività Produttive**

Si da atto che l'imposta di bollo è stata assolta, ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.M. MISE 10/11/2011, mediante marca da bollo di €16,00 01170826585911 del 03.12.2018.

Il presente provvedimento è inviato:

- Alla Provincia di Viterbo Settore Ambiente, Energia, Protezione Civile, Consigliera di parità;
- All'Arpa Lazio sezione di Viterbo
- Alla Asl Vt 5

Fabrica di Roma, 26/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SUAP**  
**Arch. Giovagnoli Marco**

**NOTE: Firmata digitalmente dal Responsabile del Suap Arch. Giovagnoli Marco ai sensi del Decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82**



Provincia di Viterbo

**UNITA' DI PROGETTO TUTELA DEL TERRITORIO**

e-mail: [m.busatto@provincia.vt.it](mailto:m.busatto@provincia.vt.it)

**Proposta n. 574  
del 13/03/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria  
alessandro pozzi

Responsabile del Procedimento  
Alessandro Pozzi

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente del Settore  
quale centro di responsabilita'  
in data 13/03/2019

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 574 del 13/03/2019**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59.  
Societa' F. B. Raffineria Alluminio Srl Impianto sito nel Comune di Fabrica di Roma  
Localita' Quartaccio snc - ID Pratica n. 27**

## IL DIRIGENTE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da alessandro pozzi e dal responsabile del procedimento Alessandro Pozzi;

### VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- i chiarimenti interpretativi inerenti la disciplina del DPR 59/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare del 7 novembre 2013, Prot. 0049801;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 del 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il D.P.R 445/2000;
- la Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni";
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 (Suppl. Ord. n. 35), di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- la D.G.R. Lazio n. 335/2016 "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016";
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata

e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e la determinazione n. G 00483 del 23/01/2017 di adeguamento delle Linee Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di AUA;

- l’art. 37 dello Statuto della Provincia di Viterbo, approvato dall’Assemblea dei Sindaci il 3 novembre 2015;
- le modifiche apportate dal D.Lgs. 15/11/2017 n. 183 alla normativa in materia di emissioni in atmosfera di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;

#### PREMESSO CHE

- in data 03/12/2018 Prot. 43857 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Fabrica di Roma (Pratica n° 01259460564-30112018-1857) l’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/2013, presentata, al prot. del SUAP n. 6955 del 03/12/2018, dal legale rappresentante, come in atti, della società F.B. Raffineria Alluminio Srl - C.F./P.I. 01259460564 con sede legale e stabilimento nel Comune di Fabrica di Roma Loc. Quartaccio snc, per il rinnovo senza modifica della comunicazione di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo (Art. 214 e 216 D.Lgs 152/06), sito destinato a svolgere attività di recupero rifiuti, autodemolizione;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l’altro, che l’impianto di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l’attività non ricade in verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente;

- l’istanza riguarda il rinnovo della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ed iscrizione n. VT 26 del Registro delle procedure semplificate della Provincia di Viterbo ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e relativa ai rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998 come da documentazione agli atti del fascicolo;

- la F.B. Raffineria Alluminio Srl è in possesso di una polizza fideiussoria stipulata ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 239/09 valida sino al 28/11/2035.

- la F.B. Raffineria Alluminio Srl è in possesso della certificazione rilasciata ai sensi del regolamento UE n. 333/2011, necessaria per lo svolgimento dell’attività di recupero dei metalli, valida sino al 20/10/2020.

- l’Ufficio Rifiuti della Provincia di Viterbo ha rilasciato alla ditta F.B. Raffineria Alluminio Srl un certificato di iscrizione in data 16/12/2014 con scadenza il 16/12/2018 per la gestione di 12.300 t/a di rifiuti non pericolosi così suddivisi:

#### TABELLA A)

- **tipologia 3.1** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 120102, 120101, 100210, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202, 100299, 120199;

- **tipologia 3.2** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 110599, 110501, 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 191002, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 100899, 120199;

- **tipologia 3.3** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 150104, 150105, 150106, 191203;

- **tipologia 5.1** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 160116, 160117, 160118, 160122, 160106;

- **tipologia 5.2** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 160116, 160117, 160118, 160122, 160106;

- **tipologia 5.6** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 160216, 160214,

200136, 200140;

- **tipologia 5.7** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 160216, 170411;
- **tipologia 5.8** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 160122, 170411, 160122, 160118, 160216;
- **tipologia 5.16** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 160214, 160216, 200136, 110114, 110299, 110206;
- **tipologia 5.19** di cui al DMA 05/02/98 e ss.mm.ii. relativamente ai CER 160214, 160216, 200136.

Vista la D.D.R.U.n. 680 del 17/03/2015 con cui veniva rinnovata ai sensi del Decreto Legislativo 152/06, l'autorizzazione allo scarico all'attività F.B. Raffineria Alluminio snc, ubicato nel Comune di Fabrica di Roma, Loc. Quartaccio snc, di tipo industriale, rappresentata dal Sig. Filippelli Cataldo nato a Melissa prov. di KR, residente per la carica in Fabrica di Roma, Loc. Quartaccio snc, in qualità di responsabile allo scarico delle acque di prima pioggia, provenienti dalla suddetta attività, con l'obbligo di osservare allo scarico i limiti della Tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale in quanto la fognatura urbana era sprovvista di depurazione finale.

Vista la comunicazione del 21/07/2011 del rappresentante legale ai sensi dell'art. 272 comma 1, lettera A dell'Allegato IV, Parte I del D.Lgs. n. 152/2006, Parte quinta, inerente l'impianto in località Quartaccio snc in Fabrica di Roma per l'attività di lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature con cui si dichiara che nella propria attività non si utilizzano le sostanze o i preparati classificati del Decreto legislativo n. 52 del 3 febbraio 1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

Tenuto conto che il rappresentante legale della società F.B. Raffineria Alluminio Srl dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base dei precedenti titoli autorizzativi relativamente, alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e agli scarichi delle acque reflue per tale impianto;

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della ditta F.B. Raffineria Alluminio Srl (pratica n. 27), con sede legale nel Comune di Fabrica di Roma Loc. Quartaccio snc, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per "Attività di recupero rifiuti, autodemolizione", relativa agli scarichi di acque reflue industriali, ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito in Loc. Quartaccio snc nel comune di Fabrica di Roma (pratica n. 27);

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- parere prot. n. 4425 del 26/02/2019 del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Idriche e Tutela delle Acque;
- parere prot. n. 2336 del 21/01/2019 del Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti.

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento ;

PRESO ATTO, del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001).

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

## DETERMINA

1) **DI ADOTTARE, fatte salve le verifiche, da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali, della compatibilità urbanistica dello stabilimento in oggetto**, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società F.B. Raffineria Alluminio Srl con sede legale nel Comune di Fabrica di Roma Loc. Quartaccio, snc nella persona del legale rappresentante come in atti, per gli scarichi di acque reflue industriali ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 152/06, su corpo idrico superficiale (conferimento in fognatura priva di impianto di depurazione finale), il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 216 del D.Lgs 152/06, presso l'insediamento sito nel Comune di Fabrica di Roma Loc. Quartaccio snc destinato a svolgere attività di recupero rifiuti, autodemolizione.

**1A.** DI PRESCRIVERE alla società F.B. Raffineria Alluminio Srl le condizioni operative ed il rispetto dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali di seguito riportati:

Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

**A1.** Tabella 3 all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06 con riferimento ai seguenti parametri: **pH, solidi sospesi totali, COD, Fosforo totale, Azoto Ammoniacale, idrocarburi, Solventi organici aromatici, Tensioattivi, Solventi clorurati, Piombo, Rame, Zinco.**

Il titolare dello scarico sopra riportato è obbligato inoltre al rispetto delle prescrizioni:

**A2.** dovranno essere rispettate le norme tecniche generali, impartite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera 4.2.1977, per quanto concerne l'esercizio dell'impianto di fognatura e depurazione;

**A3.** mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione ed il pozzetto fiscale ubicato a fronte dello scarico; il pozzetto fiscale ed il punto di scarico dovranno essere opportunamente segnalati come acqua di scarico;

**A4.** comunicare alla Provincia di Viterbo qualsiasi variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico;

**A5.** provvedere a richiedere nuova autorizzazione in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento;

**A6.** i fanghi e gli oli dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e registrati secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti;

**A7.** consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, al



personale del Settore Tutela Acque della Provincia di Viterbo, nonché al personale dei servizi di Igiene Pubblica e dell'ARPA LAZIO Sede di Viterbo e di altri istituti di cui la Provincia di Viterbo intenda avvalersi;

**A8.** controllare almeno ogni **due volte l'anno** (una per semestre ed in corrispondenza di eventi meteorici), a cura di tecnico abilitato, i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dal presente atto, con riferimento a quelli che l'attività che origina lo scarico può produrre e tenerli a disposizione dell'autorità di controllo;

**A9.** rispettare le prescrizioni impartite dalla Provincia di Viterbo, anche a seguito di ulteriori disposizioni legislative in materia;

**A10.** non diluire i liquami in ingresso al depuratore o le acque depurate con acque prelevate esclusivamente allo scopo di conseguire i limiti di accettabilità imposti con la presente autorizzazione;

**A11.** in caso di anomalie o di fuori servizio dell'impianto, dare immediata comunicazione all'Autorità di controllo e al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S.L e all'ARPA LAZIO Sede di Viterbo degli accorgimenti adottati per evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;

**A12.** eseguire a proprie spese tutti i controlli che la Provincia di Viterbo dovesse ritenere necessari;

**A13.** effettuare e registrare operazioni di manutenzione ordinaria su tutte le apparecchiature costituenti gli impianti e predisporre idonee precauzioni per eventuali interventi di manutenzione straordinaria;

**A14.** secondo quanto stabilito dall'art. 3 co 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013, nel caso presente, essendo presenti allo scarico sostanze pericolose di cui all'Art. 108 del D.Lgs. 152/06, i gestori degli impianti devono presentare almeno **ogni 4 anni**, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente.

Il titolare dello scarico sopra riportato è inoltre obbligato al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

**A15.** non dovranno essere aperti nuovi scarichi su acque superficiali, suolo o sottosuolo se non previamente autorizzati dall'autorità di controllo (D. Lgs. 152/06, art. 124 c. l);

**A16.** tenere presso l'impianto di depurazione lo schema dell'impianto stesso;

**A17.** apporre sul cancello d'entrata dell'impianto di depurazione, in maniera visibile ed indelebile il numero telefonico del responsabile tecnico della gestione e/o del titolare dello scarico;

**A18.** richiedere nuova autorizzazione allo scarico per:

a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento,

b) ampliamento o ristrutturazione del medesimo,

c) trasferimento della gestione, della proprietà che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico rispetto a quello autorizzato (D. Lgs. 152/06, art. 124 c.12) o per variazione della ragione sociale del titolare dell'autorizzazione (D. Lgs. 152/06, art. 124 c.2).

**A19.** sei mesi prima del 18/03/2030 la ditta trasmetta a questo Ente la comunicazione ove si dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue nonché le analisi di autocontrollo dell'ultimo anno solare;

**A20.** la ditta provveda ad allegare al momento della richiesta di rinnovo, relazione formale del tecnico responsabile, sul funzionamento degli impianti ed in particolare sui controlli di verifica funzionali effettuati nel periodo di gestione;

**A21.** la gestione dell'impianto di trattamento dovrà essere effettuata a mezzo di personale specializzato;

**1C.** in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Ditta F.B. Raffineria Alluminio Srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è rinnovata l'iscrizione al n. VT 26 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le

seguenti prescrizioni:

**C1.** La Società è iscritta al numero VT 26 al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella A) riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M. 05/02/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13, 1179/12 e DM 69/2018, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire;

**C2.** Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella A) in premessa;

**C3.** Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione non sostanziale relativa alla gestione dei rifiuti autorizzati rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Provincia di Viterbo, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

**C4.** le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

**C5.** Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

**C6.** Dovrà essere mantenuta separata la gestione dei rifiuti gestiti in procedura semplificata da quelli relativi all'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'attività di autodemolizione.

**C7.** è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

**C8.** la società è tenuta a versare, entro il **30 aprile di ogni anno**, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Provincia di Viterbo tramite PEC all'indirizzo [provinciavt@legalmail.it](mailto:provinciavt@legalmail.it);

Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**C9.** La Società è tenuta a rinnovare entro la data di scadenza la certificazione rilasciata ai sensi del Reg. UE 333/2011 dandone riscontro alla Provincia di Viterbo tramite PEC. Il mancato rinnovo della certificazione di cui sopra comporterà la sospensione dell'operazione di recupero R4 "riciclaggio/recupero dei materiali e dei composti metallici".

**C10.** Garanzie finanziarie: Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la società dovrà adeguare la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari

a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**C11.** Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Provincia di Viterbo, via A. Saffi 49,01100 Viterbo Codice Fiscale 80005570561.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, in originale cartaceo dalla scrivente Amministrazione, che ha emanato il presente atto, e dalla stessa formalmente accettate.

**1G.** DI PRESCRIVERE alla società F.B. Raffineria Alluminio Srl le seguenti condizioni di carattere generale:

**G1.** Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società dovrà comunicare alla Provincia di Viterbo l'indirizzo PEC da utilizzarsi per le future comunicazioni. In caso di omessa comunicazione sarà utilizzato quello indicato in sede di istanza di AUA unitamente all'indirizzo PEC individuato dalla visura camerale vigente;

**G2.** Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

**G3.** Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

**G4.** Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

**G5.** La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del SUAP rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa acquisizione dalla Provincia della avvenuta volturazione dell'atto. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.

**G6.** il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

**G7.** consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e in qualsiasi periodo dell'anno, al personale della Provincia di Viterbo, Settore Tecnico e Ambiente nonché al personale dei servizi di Igiene Pubblica e dell'ARPA LAZIO Sede di Viterbo e di altri istituti di cui la Provincia intenda avvalersi;

**G8.** rispettare le prescrizioni impartite dalla Provincia di Viterbo, anche a seguito di ulteriori disposizioni legislative in materia

**G9.** La mancata osservanza di quanto riportato nell'atto autorizzativo finale può determinare la sospensione o la revoca della successiva autorizzazione;

**2) DI TRASMETTERE** il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 ha durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- 1) parere prot. n. 4425 del 26/02/2019 del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Idriche e Tutela delle Acque;
- 2) comunicazione prot. n. 2336 del 21/01/2019 del Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti;

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio amministrativo in staff in materia ambientale della Provincia di Viterbo che non è responsabile della verifica dell'osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Il presente provvedimento recepisce quanto contenuto nelle D.D.R.U. citate, in ordine alle valutazioni e prescrizioni effettuate dai competenti servizi, per quanto non in contrasto con il presente atto, e revoca in autotutela i seguenti provvedimenti :

- D.D.R.U. n. 680 del 18/03/2015 ;

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società F.B. Raffineria Alluminio Srl è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti. Inoltre il richiedente dovrà comunicare alla Provincia di Viterbo, al Comune di Civita Castellana, al Servizio Igiene Pubblica ASL di Viterbo ed ad ARPA Lazio Sez. di Viterbo la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e l'eventuale smantellamento degli stessi.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui

responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Provincia di Viterbo si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Provincia di Viterbo alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000

**IL DIRIGENTE**  
**MARIO BUSATTO**